



*Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI
BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Lettera inviata solo tramite
posta elettronica
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – art. 47

Padova 5 gennaio 2018

A Regione del Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Commissioni Valutazioni
Unità Organizzativa Commissioni VAS
VINCA NUVV
Palazzo Linetti – Calle Priuli, 99 –
Cannaregio – 30121 VENEZIA
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

e, p.c. Segretariato Regionale del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo
per il Veneto
sr-ven@beniculturali.it

Comune di Ospedaletto Euganeo (PD)
comune.ospedalettoueuganeo@certificata.com

Prot. 47 PD-Re 05/01/2018
Cl. 34.19.01

OGGETTO: OSPEDALETTO EUGANEO (PD) – D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 4/2008.
Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo “Autoparco”.
Parere di competenza ai fini della tutela archeologica.

Con riferimento al Piano Urbanistico Attuativo in argomento, facendo seguito alla richiesta in oggetto pervenuta dalla Regione Veneto, Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con nota prot. n. 530875 del 19/12/2017, assunta agli atti con prot. n. 5046 PD-Re del 27/12/2017, questa Soprintendenza formula le seguenti osservazioni e valutazioni.

Dalla documentazione agli atti della Scrivente si evince che il PUA non ricade in un'area interessata da provvedimenti di dichiarazione di interesse archeologico né sono state avviate procedure di accertamento della sussistenza di aree di interesse.

Il comprensorio geografico in cui ricade il Piano in argomento è tuttavia caratterizzato da rinvenimenti che testimoniano una frequentazione antropica già in età preromana e romana (cfr. *Carta Archeologica del Veneto* vol. III, 1992, Saletto e Ospedaletto Euganeo, in part. schede nn. 84-85, 88-89, pp. 102-103).

Per i motivi suesposti, pur ritenendo possibile l'esclusione della variante in oggetto dalla procedura *de qua*, tuttavia – considerata l'ubicazione degli interventi in progetto, che si collocano non lontano dalle aree dei rinvenimenti sopra citati – si ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D. Lgs 152/2006, che le opere di manomissione del suolo siano effettuate con ogni cautela, ivi compresa l'assistenza archeologica, al fine di prevenire il danneggiamento di eventuali livelli archeologicamente significativi.

Resta salvo, in ogni caso, il disposto dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 circa l'obbligo di dare immediata comunicazione a questa Soprintendenza in caso di rinvenimenti fortuiti di reperti e/o contesti di interesse archeologico.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Andrea Alberti